

## GESTIONE SEDIMENTI E PUT

Definire, anche sulla base della nuova caratterizzazione dei sedimenti richiesta in precedenza, una modalità di esecuzione dei lavori che permetta, mediante opportune verifiche a campione, di stabilire quali sedimenti usare nelle strutture morfologiche e quali inviare a discarica, se non individuabili nei sottoprodotti. A tal proposito, si chiede di realizzare, ai sensi dell'art.5 del DM 161/2012 il Piano Utilizzo Terre (PUT) in cui siano definite le modalità di gestione dei sedimenti non direttamente riutilizzati per refluento nella realizzazione delle strutture morfologiche, comprendenti:

1. La stima delle quantità di sedimenti da conferire;
2. La definizione, temporale e spaziale, delle modalità di deposito temporaneo;
3. L'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti non riutilizzati;
4. La definizione dei percorsi ottimali di trasporto a tali siti, da utilizzare ai fini della valutazione del traffico indotto e dei corrispondenti impatti sulle componenti atmosfera e rumore.

Come peraltro discusso in sede di presentazione di istanza, nell'ambito della Laguna di Venezia, la normativa di riferimento per lo scavo e l'eventuale riutilizzo dei sedimenti è la legge speciale sopra citata e il protocollo 1993, che fa riferimento a tale normativa e che detta, non solo le modalità per la caratterizzazione dei materiali, ma anche le destinazioni finali dei sedimenti in base alla loro qualità.

*"Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GU n. 284 del 4-12-2008) la caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo di sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco dopo la loro rimozione.*

*Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere conto della normativa previgente in materia, ovvero l'art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994 e s.m.i.."*

La L. 84/1994 fa salva la Legislazione Speciale per Venezia e di conseguenza anche il Protocollo 1993.

Il DM 161/2012 non trova pertanto applicazione nell'ambito lagunare.

Non essendoci ad oggi evidenza di presenza di sedimenti di caratteristiche "oltre C", che sarebbero da considerare rifiuti, non risulta necessario individuare impianti di smaltimento specifici.

Nel caso in cui, in seguito alla caratterizzazione dei materiali finalizzata alla predisposizione del piano di dragaggio, emergesse la presenza di materiali contaminati di caratteristiche qualitative "oltre C", si fa presente che, nell'ambito della laguna di Venezia sono stati realizzati e sono attualmente attivi impianti dedicati alla ricezione di tali materiali. Tali impianti fanno parte delle infrastrutture dedicate, realizzate nell'ambito dell'Accordo di Programma Moranzani, sottoscritto anche da codesto rispettabile Ministero



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

MATTM 09 - CORILA 14, COMUNE VE 3.4.2

dell'Ambiente.

sedimenti in velma	A	B	B*	C*
0-1	406.871,6474	406.871,6	23.933,63	23.933,63
1-2	316.005,3947	210.670,3	147.469,2	21.067,03
2-3	383.443,5	0	255.629	0
Totale	2.195.894,916			

Sedimenti in barena	A	B	B*	C	C*
3-4	366.613,50	0,00	122.204,50	0,00	122.204,50
4-5	582.972,50	0,00	116.594,50	0,00	0,00
5-6	443.938,00	0,00	221.969,00	0,00	0,00
6-7	632.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8	498.822,50	0,00	99.764,50	0,00	0,00
8-9	564.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.772.257,50				

2

Per quanto concerne le caratteristiche qualitative dei materiali si rimanda alle considerazioni riportate nella risposta MATTM 07, MATTM 08 e relativi allegati.



**PORTO DI VENEZIA**  
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE